

Ente

Comune di Predazzo

1923 gennaio 13 -

Luoghi

Predazzo

Archivi prodotti

Comune di Predazzo (ordinamento italiano), 1923 gennaio 13 -

Comune di Predazzo, 1923 gennaio 13 -

Storia

In seguito alla sconfitta dell'Austria nel primo conflitto mondiale, il trattato di St. Germain datato 10 settembre 1919, approvato con R.D. datato 6 ottobre 1919, n. 1804 e convertito in legge il 26 settembre 1920, sancì l'annessione del Trentino all'Italia. L'ordinamento comunale austriaco tuttavia rimase in atto fino all'entrata in vigore del R.D. del 11 gennaio 1923, n. 9 che estese alle nuove Province l'ordinamento comunale italiano.
Con l'avvento del Fascismo, la riforma della legge comunale e provinciale italiana, pubblicata nel R.D. del 30 dicembre 1923, n. 1923, nella legge del 4 febbraio 1926, n. 237 (riguardante l'istituzione del podestà e della consulta municipale nominati dall'esecutivo nei comuni non eccedenti i 5000 abitanti) ed, infine, nel R.D. del 3 settembre 1926, n. 1910 (in base a cui fu esteso l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno), operava la cancellazione completa del passato tessuto amministrativo nei comuni italiani.
Nel 1928 con interventi di autorità furono aggregati alcuni comuni (R.D. datato 29 novembre 1928, n. 2970), fino a giungere in Trentino al numero di 117 (la riforma fu particolarmente intensa negli anni 1928-29).
Caduto il regime e finita la guerra, fin dal maggio 1945 le domande di separazione delle frazioni dal centro cominciarono a giungere al CLN provinciale e furono poi dirottate alla Prefettura e accanto ai CLN comunali cominciarono a costituirsi CLN frazionali. Finalmente con Decreto legislativo luogotenenziale di data 7.1.1946, n. 1, le amministrazioni comunali furono ricostituite su base elettiva in campo nazionale il che diede una spinta ulteriore alle domande di separazione, tanto che alla vigilia della convocazione della Costituente, pressoché la totalità dei sobborghi e delle frazioni avevano chiesto di costituirsi in comuni liberi, per ricostituire le strutture amministrative precedenti il Fascismo e di antica datazione storica.
Nello stesso anno si cominciò l'opera di ricostituzione degli ex comuni: gli abitanti dei sobborghi del capoluogo cittadino andarono alle urne in data 24 novembre 1946, mentre gli abitanti di altri 59 comuni trentini andarono al voto fra il 17 marzo e il 7 aprile dell'anno seguente (per la prima volta votarono le donne). Un altro turno elettorale per 13 comuni ci fu tra il 10 ottobre e il 19 dicembre.
Mentre continuavano i dibattiti nella fase di progettazione del futuro autonomistico della Regione, cominciarono ad avviarsi a soluzione le vertenze relative alla divisione dei comuni. Ad iniziare dal 31 ottobre 1946 furono emanati i singoli decreti legislativi per ogni comune costituito o ricostituito e fino al 1948, quando le competenze in materia comunale passarono alla

Regione, i comuni ricostituiti furono 64. Le pratiche continuarono negli anni successivi tanto che attraverso decreti legge o leggi regionali, i comuni ricostituiti furono 119, portando il totale della Provincia a 223. Le più significative riforme riguardanti l'ordinamento dei comuni trentini nel dopoguerra sono rappresentate dalle disposizioni emanate con L.R. 21 ottobre 1963, n. 29, con D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L, con L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, con D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e infine con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e successive modifiche.

Il comune di Predazzo, è il centro abitato più esteso e popoloso della Valle di Fiemme. Sorge a circa 1018 m s.l.m., ai piedi del versante sud ovest del Monte Mulat, a nord est della confluenza del Torrente Travignolo nel Torrente Avisio, situato in una posizione interessante che lo rende snodo economico e stradale tra le valli di Fassa, Primiero e Fiemme. La borgata è tradizionalmente divisa nei rioni di Pòz, Bira (Birreria), Molin (Mulini), Ischia (Ischia), Somaila (Sommavilla), Pè de Pardàc (Piè di Predazzo), Borgonuovo, Iscion (zona industriale). Mentre Bellamonte, Paneveggio e Mezzavalle sono le frazioni del comune. Predazzo è il principale centro economico, commerciale e artigianale della Val di Fiemme. L'abbondanza di selve ha dato origine in tutta la valle ad un complesso di attività che costituiscono l'occupazione artigianale più comune; è ancora diffusa e rinomata l'antica lavorazione del legno finalizzata alla realizzazione di mobili ed arredamenti, impreziositi da pregevoli decorazioni artistiche raffiguranti temi tipici locali, oltre alla produzione di sculture e all'attività di intagli. Il nome di Predazzo è noto nel mondo scientifico perché è al centro di una zona ricca di fenomeni geologici: la ricchezza e la varietà delle formazioni che si riscontrano nei dintorni di Predazzo costituiscono un museo petrografico di rilievo. Da ciò deriva anche la conoscenza dei giacimenti metalliferi del Mulat e di Malgola, già noti fin dal XIV secolo. Assai sviluppate sono le attività turistiche, sia invernali che estive. Col passaggio del Trentino all'Italia alla fine della prima guerra mondiale cambiò l'indirizzo turistico, cessò la clientela tedesca di tipo aristocratico e subentrò l'elemento italiano più popolare e più numeroso. Il maggior sviluppo si ebbe nella località di Bellamonte dove la vista panoramica e l'abbondanza di sole attirarono maggiormente l'attenzione dei visitatori. Sorsero negli anni numerose strutture ricettive alberghiere, ma anche nuove ville private. Personalità di rilievo che trascorse numerosi periodi soggiorno nella frazione di Bellamonte, dove possedeva un'abitazione, fu Aldo Moro.

Condizione giuridica

Con il R.D. datato 11 gennaio 1923, n. 9, vennero estesi al Trentino il Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148; i decreti luogotenenziali datati 4 gennaio 1917, n. 129, 13 febbraio 1919, n. 156, e 23 marzo 1919, n. 504; i regi decreti datati 18 settembre 1919, n. 1825 e 20 ottobre 1921, n. 1576; i Regi decreti-legge datati 8 settembre 1922, n. 1285 e 21 dicembre 1922, n. 1654; il Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 12 febbraio 1911, n. 297 e modificato con i regi decreti datati 18 aprile 1920, n. 585 e 7 aprile 1921, n. 559.

L'art. 25 del decreto 11 gennaio 1923, n. 9, stabilì che, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, avrebbero dovuto aver luogo le elezioni generali amministrative per i consigli provinciali, nonché per i consigli comunali che avessero perduto due terzi dei loro membri.

Con R.D. 24 settembre 1923, n. 2013, furono estese alle nuove province le disposizioni relative allo stato civile.

Il R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, "Riforma della legge comunale e provinciale", introdusse alcune modifiche al Testo unico del 1915, quindi con la legge 4 febbraio 1926, n. 237, e, infine, con il R.D. 3 settembre 1926, n. 1910, fu esteso l'ordinamento fascista ai comuni del Regno.

Significativa riforma dell'ordinamento comunale si ebbe con il R.D. 3 marzo 1934, n. 383, "Approvazione del Testo unico della Legge comunale e provinciale".

Con D.L.L. datato 7 gennaio 1946, n. 1, furono ricostituite le amministrazioni comunali su base elettiva. Dopo il passaggio delle competenze in materia alla Regione, le leggi riguardanti specificatamente l'ordinamento comunale sono state le seguenti:

- L.R. 1 giugno 1954, n. 11, "Norme per l'approvazione dei conti consuntivi degli enti locali";

- L.R. datata 21 ottobre 1963, n. 29, "Ordinamento dei

comuni";
- D.P.G.R. datato 12 luglio 1984, n. 12/L, "Approvazione del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni in cui al D.P.G.R. datato 19 gennaio 1984, n. 6/L";
- L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige";
- L.R. 31 luglio 1993, n. 13, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.P. 8 novembre 1993, n. 32, "Istituzione e ordinamento della Commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali";
- D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L, "Approvazione del nuovo Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni";
- D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" con successive modifiche.

Funzioni, occupazioni e attività

La differenza sostanziale introdotta dall'ordinamento italiano rispetto al precedente ordinamento austriaco fu la parità di competenze e funzioni delle amministrazioni comunali, di qualsiasi entità, mentre prima i comuni venivano distinti in tre classi, a seconda delle dimensioni, ed ogni classe aveva determinate competenze.
Genericamente, le competenze del comune emergono anche dall'esame del titolario di classificazione dei documenti d'archivio di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1° marzo 1897 (ora sostituito), che si compone di 15 categorie:
- categoria I: Amministrazione;
- categoria II: Opere pie e beneficenza;
- categoria III: Polizia urbana e rurale;
- categoria IV: Sanità e igiene;
- categoria V: Finanze;
- categoria VI: Governo;
- categoria VII: Grazia, giustizia e culto;
- categoria VIII: Leva e truppe;
- categoria IX: Istruzione pubblica;
- categoria X: Lavori pubblici, poste e telegrafi, telefoni;
- categoria XI: Agricoltura, industria e commercio;
- categoria XII: Stato civile, censimento, statistica;
- categoria XIII: Esteri;
- categoria XIV: Varie (affari non classificabili in altre categorie);
- categoria XV: Sicurezza pubblica.
Per alcune annate le categorie XIV e XV possono trovarsi invertite.
In ogni comune c'è obbligo di tenere un inventario dei beni mobili e immobili.
I comuni possono contrarre mutui e, in conformità alle leggi, imporre alcuni tipi di imposte.
Sono a carico delle amministrazioni comunali le spese per la tenuta degli uffici e dell'archivio, per il personale comunale, per il servizio di riscossione e pagamenti, per le imposte dovute al comune, per il servizio sanitario (servizio medico ed ostetrico), per la conservazione del patrimonio comunale, per il pagamento dei debiti esigibili, per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, dei porti, degli edifici ed acquedotti e dei cimiteri, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per i registri dello stato civile, per le elezioni, per la polizia locale, per il carcere mandamentale ecc.
Attraverso i vari provvedimenti legislativi regionali e provinciali già elencati, si è giunti infine al Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige, emanato con Decreto del Presidente della Regione di data 01 febbraio 2005, n. 3/L, che, con le successive modifiche, ha stabilito l'ordinamento attualmente in vigore. In esso si sottolinea primariamente l'autonomia della comunità locale e del comune che la rappresenta. L'art. 1, comma 4, afferma che il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il singolo comune si dota quindi di proprio statuto che dev'essere deliberato dal consiglio comunale.

Nell'ambito delle funzioni e competenze attribuite all'ente si può segnalare la gestione dei lavori pubblici che subirono un notevole incremento nel secondo dopoguerra e successivamente per sopperire agli ingenti danni causati dall'alluvione del 1966. Di rilievo furono gli interventi di ripristino, allargamento e sistemazione di strade interne all'abitato e la costruzione di marciapiedi pedonali per i tratti delle SS. 48 e 50 compresi nel territorio comunale a cui si aggiunsero interventi per la realizzazione di impianti di illuminazione pubblica, la sistemazione e il completamento dell'acquedotto potabile e dell'impianto fognario di

Predazzo e della frazione di Bellamonte. Il comune rivolse particolare attenzione all'edilizia scolastica promuovendo la costruzione degli edifici destinati alla scuola elementare e alla scuola media di Predazzo e alla scuola elementare di Bellamonte; vennero edificati la nuova sede municipale, la canonica e la casa della cultura. Negli anni '50 la borgata iniziò a percorrere la possibilità di diventare un centro turistico di rilievo puntando sulla tranquillità del luogo, la bellezza del paesaggio, l'offerta escursionistica e di impianti sciistici per la stagione invernale. Venne costituita l'Azienda di soggiorno, la Casa del turismo e dell'artigianato, migliorata la ricettività e promossa la realizzazioni si impianti sciistici di risalita.

Struttura Amministrativa

In base al R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 (Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del R.D. 11 gennaio 1923 n. 9, il comune ha come organismi il Consiglio, con funzioni deliberative, la Giunta, con funzioni esecutive, il Sindaco, un segretario e un ufficio comunale. Gli organi di Consiglio e Giunta sono istituiti nei comuni italiani in base alla Legge comunale e provinciale contenuta nella legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia del 20 marzo 1865 n. 2248.
Il Consiglio ha il compito di esaminare il consuntivo dell'anno precedente e di deliberarne l'approvazione, delibera il bilancio del comune e delle istituzioni che gli appartengono, nomina i revisori dei conti e i commissari per la revisione delle liste elettorali, vigila sulle istituzioni comunali, elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la Giunta municipale.
Il numero di membri del Consiglio va da 15 a 80, a seconda della popolazione del comune. Esso si riunisce due volte all'anno, ordinariamente in primavera e in autunno e le deliberazioni possono essere prese se è presente la metà dei consiglieri.
Il Consiglio delibera su tutte le materie proprie dell'amministrazione comunale che non siano esplicitamente attribuite a Giunta o Sindaco (cfr. art. 131: stipendi, personale, lasciti, acquisti - salva autorizzazione del prefetto - alienazioni, cessioni, servitù, prestiti, affrancazione di censi, regolamenti relativi a beni comunali, regolamenti igienici e di polizia locale, cimiteri, destinazione di beni comunali, dazi e imposte comunali, fiere e mercati).
La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti, se è presente la metà dei componenti, in varie materie (art. 139: spese impreviste, storni, preparazione dei ruoli delle tasse, proposta dei regolamenti al Consiglio, conclusione dei contratti deliberati dal Consiglio); essa rende conto al Consiglio della sua gestione.
Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale (art. 151), convoca il Consiglio e la Giunta, fa eseguire le deliberazioni di entrambi gli organi, stipula i contratti, rilascia certificati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà, rappresenta il comune, sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali ecc.; in qualità di ufficiale di governo (art. 152) è incaricato della pubblicazione delle leggi, della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, ha compiti in materia di ordine pubblico, sicurezza pubblica, igiene pubblica.
Il segretario comunale dev'essere dotato di apposita patente di abilitazione e, conseguentemente, di un titolo di studio superiore, e può rogare i contratti.
Gode del diritto elettorale attivo qualsiasi cittadino maschio, iscritto nelle liste elettorali, che abbia compiuto il ventunesimo anno e che paghi annualmente al comune una certa contribuzione diretta erariale. Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori purché sappiano leggere e scrivere.
Nel 1926, in seguito all'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) i Consigli e le Giunte furono sciolti. Subentrava ad essi la figura del Podestà.
Il Podestà, di nomina regia, svolge le competenze già esercitate dal Consiglio, dalla Giunta e dal Sindaco.
Il R.D. 3 marzo 1934 n. 383 stabilisce che il Podestà possa essere affiancato dal vice podestà e da altri consultori. E' prevista inoltre la figura del segretario comunale, che ha la qualifica di funzionario statale, è diplomato e, per quanto attiene allo svolgimento delle sue funzioni, dipende gerarchicamente dal Podestà e ne esegue gli ordini.

Dopo la caduta del fascismo e la fine del secondo conflitto mondiale, vennero ricostituiti i precedenti organi comunali, con analoghe competenze.
La Giunta e il Consiglio comunale furono ripristinati con il Decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 n. 1 e ne fu ristabilita la modalità elettiva di nomina. Tutti coloro che sanno leggere e scrivere possono diventare Consiglieri comunali, ma non coloro che hanno rivestito incarichi politici di rilievo in epoca fascista (presidenti di province o podestà). La Giunta municipale è eletta dal Consiglio nel suo seno, così pure il sindaco. A sindaco e assessori può essere data un'indennità di carica. I consigli comunali durano in carica 4 anni e si rinnovano completamente alla scadenza del quadriennio.
Le disposizioni fondamentali attualmente in vigore per quanto riguarda l'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige sono contenute nel Decreto del Presidente della Regione di data 1 febbraio 2005, n. 3/L "Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e successive modifiche (da ultimo contenute nel DPRReg. 3 aprile 2013, n. 25). Il quadro normativo fondamentale sull'ordinamento dei comuni è completato dal Decreto del Presidente della Regione di data 1 febbraio 2005, n. 2/L, modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010, n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L, che approva il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale, e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, che approva il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario.
Nell'attuale ordinamento, organi del comune sono consiglio, giunta e sindaco (art. 11 del DPRReg. n. 3/L).

Attribuzioni del consiglio comunale (artt. 12 e 26 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).
L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.
Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Esso delibera principalmente: lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi; i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia; i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale; la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive; la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali; l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote; gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o in altri atti fondamentali del consiglio; nei comuni della provincia di Trento il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

Attribuzioni della giunta (artt. 16 e 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).
La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori stabilito dallo statuto entro i limiti fissati dall'art. 2 della legge regionale 30 novembre 1994 n. 3.
La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Attribuzioni del sindaco (artt. 29, 31 e 32 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).
Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto.
E'

l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al comune. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna.

Nei comuni della provincia di Trento, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

Il comune gestisce anche i servizi di competenza statale previsti dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e da altre disposizioni in materia. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende: alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il commissario del governo.

Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

Il Capo V del DPR n. 1 febbraio 2005 n. 3/L detta disposizioni in merito agli uffici e al personale dei comuni. In particolare, agli articoli 35 e 36, disciplina l'organizzazione degli uffici e delinea il ruolo e i compiti dei dirigenti e, agli articoli dal 37 al 40, quelli del segretario comunale. I comuni disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente ed i dirigenti medesimi.

Il segretario comunale, nella regione Trentino-Alto Adige, è un dipendente del comune. È il funzionario più elevato in grado, partecipa alle riunioni del consiglio e della giunta comunale e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività; è il capo del personale, coordina e, ove non esistano figure dirigenziali, dirige gli uffici e i servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente.

In base al T.U. n. 4/L del 27 febbraio 1995 il Consiglio è definito organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Questo delibera lo statuto, i programmi, le assunzioni di

personale, le convenzioni tra comuni, l'assunzione diretta o l'affidamento di pubblici servizi, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, l'accensione di mutui o la concessione di prestiti, le spese che impieghino bilanci di più anni, gli acquisti e le alienazioni immobiliari non previste nel bilancio, la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni (art. 28).
La Giunta compie invece tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e non rientrino nelle competenze previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso. In particolare, alla giunta spetta la presentazione del bilancio di previsione al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno (i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti devono predisporre anche un bilancio pluriennale).
Il Sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio comunale e sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi e all'esecuzione degli atti. Nomina i componenti della Giunta e i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il Sindaco svolge funzioni di ufficiale di governo, sovrintende alla stesura dei registri di stato civile e di popolazione, allo svolgimento di funzioni in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, adotta provvedimenti urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale.
Il segretario comunale redige i verbali delle sedute di Giunta e Consiglio, sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti, è il capo del personale, coordina e, ove non vi siano i dirigenti, dirige i servizi e gli uffici dell'ente, può rogare i contratti.

Contesto generale

Con Ordine di servizio di data 29 maggio 1915 del Comando supremo del Regio esercito italiano viene costituito un Segretariato generale per gli affari civili come organo tecnico politico amministrativo per i territori occupati. A ciascun distretto politico è destinato un Commissario civile. Finita la guerra, con ordinanza di data 19 novembre 1918 del Capo di Stato maggiore del Regio esercito, l'amministrazione della Venezia Tridentina viene affidata ad un Governatore degli affari civili, il quale con R.D. di data 24 luglio 1919 n. 1251, viene sostituito da un Commissario generale civile, coadiuvato da vice Commissari.
Gli organi amministrativi previsti dalla legislazione comunale austriaca continuano la loro attività anche negli anni immediatamente successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale e all'annessione del Trentino al Regno d'Italia, sancita ufficialmente con la legge di data 26 settembre 1920 che converte in legge il Regio Decreto 6 ottobre 1919 n. 1804, riguardante l'approvazione del Trattato di St. Germain tra Italia ed Austria (ciò sulla base delle norme di diritto internazionale). Comunque, fin dal novembre del 1918 i capicomuni mutano formalmente la loro denominazione in quella italiana di sindaci.
Fin dall'instaurarsi del Governo provvisorio militare guidato dal Pecori Giraldi emerge il non facile impatto fra due realtà istituzionali diverse: quella centralista e verticista dello Stato italiano e quella austriaca caratterizzata dal decentramento delle funzioni e delle competenze legislative. Il passaggio dal governatorato militare a quello civile, avvenuto nell'agosto 1919 con l'arrivo di Luigi Credaro sembra acuire i problemi sorti nel dopoguerra riguardo all'incertezza nell'attribuzione delle competenze e delle funzioni alle istituzioni periferiche: i Trentini continuano a chiedere il mantenimento delle ampie autonomie amministrative provinciali e comunali e tali istanze sono recepite nel testo della legge di annessione. L'opera di Credaro e l'attività delle Commissioni consultive centrali e periferiche investite di compiti costituenti per l'assetto delle nuove province, non valgono a realizzare l'ordinamento auspicato per il precipitare della situazione politica italiana dove il sistema liberale sta sgretolandosi sotto i colpi delle forze nazionaliste e fasciste. La marcia su Bolzano e Trento nei primi giorni dell'ottobre 1922 e successivamente quella su Roma e l'instaurarsi del governo Mussolini, troncano ogni speranza di mantenere in vita l'assetto autonomistico, incompatibile con un regime teso a trasformarsi da autoritario in

totalitario e quindi a eliminare ogni spazio di libertà decisionale.
In base al Regio Decreto di data 4 febbraio 1915 (Nuovo testo unico della Legge comunale e provinciale), entrato in vigore in Trentino a seguito del Regio Decreto di data 11 gennaio 1923 n. 9, il Regno si divide in province, circondari, mandamenti e comuni. In ogni Provincia vi sono un Prefetto, con funzioni esecutive, un viceprefetto, un Consiglio di Prefettura, con funzioni consultive e amministrative, e una Giunta amministrativa, presieduta dallo stesso Prefetto, con funzioni anche giurisdizionali.
In ogni Circondario vi è un Sottoprefetto, che esegue gli ordini del Prefetto.
Le deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali sono trasmesse ai Prefetti e rispettivamente ai Sottoprefetti e diventano esecutive se rimandate con il visto del Prefetto o del Sottoprefetto o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il termine di 15 giorni (1 mese per bilanci e consuntivi). Il Prefetto inoltre può ordinare, a spese del Comune, le indagini che crede necessarie. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, invece, le deliberazioni che riguardano significative transazioni di carattere soprattutto immobiliare e i regolamenti. Questa organizzazione è praticamente confermata dal R.D. di data 3 marzo 1934 n. 383. La Giunta provinciale amministrativa e il Ministro dell'interno esaminano le regolarità dei singoli stanziamenti e, previa notificazione dei propri rilievi alle amministrazioni interessate, apportano ai bilanci eventuali modifiche.
Gli organi che amministrano la Provincia sono il Consiglio provinciale e la Deputazione cui si aggiunge un Presidente (con R.D. di data 30 dicembre 1923).
Per i Comuni c'è la possibilità di unirsi in Consorzi fra loro o con la Provincia, per provvedere a particolari servizi ed opere di Comune interesse.
Con R.D. 21 gennaio 1923 n. 93, viene istituita la Provincia di Trento (comprendente anche Bolzano), con i Circondari, corrispondenti ai Distretti politici. Con R.D.L. di data 2 gennaio 1927 n. 1, viene istituita la Provincia di Bolzano e contemporaneamente vengono soppresse tutte le Sottoprefetture.
Il Regio Decreto Legge datato 23 ottobre 1925 n. 2113, istituisce un servizio ispettivo sui Comuni e sulle Province: gli ispettori, con visite periodiche e saltuarie, accertano l'ordinato funzionamento delle amministrazioni e il regolare andamento dei pubblici servizi di loro competenza. Il Prefetto ha la facoltà di adottare sanzioni disciplinari, con provvedimento definitivo a carico dei segretari, impiegati, agenti e salariati che svolgano azione incompatibile con le generali direttive del Governo.
Con l'avvento del Fascismo si ha una politica di accentramento delle cariche che vede l'istituzione di Podestà di nomina regia nei Comuni del Regno (R.D.L. 3 settembre 1926 n. 1910) mentre il Prefetto diventa "unico solo rappresentante autorità di Governo nella Provincia" (telegramma di Mussolini del 13 giugno 1923). A Roma viene invece istituito un Governatorato che svolge le competenze del Comune (cfr. R.D. di data 3 marzo 1934 n. 383, titolo VIII).
La perdita delle libertà assicurate dal sistema decentrato è vissuta dalle popolazioni come una violazione della loro stessa identità e l'aggregazione dei Comuni è vista come la fine del diritto di gestire in proprio gli interessi della Comunità, fiera della propria autonomia, per cui si genera una diffusa opposizione al Fascismo, raramente scoppiata in atti eclatanti, ma capace di costruire un vuoto intorno al regime.
La fine del Fascismo viene dunque salutata nel Trentino in primo luogo come la fine del dirigismo e la possibilità del ritorno all'autogoverno vcon la cancellazione della pesante burocrazia del regime: il rimedio contro il centralismo e il totalitarismo viene quindi identificato in un ideale di Stato basato sul decentramento, l'autogoverno, lo sviluppo delle autonomie, la riconsegna delle popolazioni ai loro interessi diretti.
L'entusiasmo per la riconquistata libertà ha una vita effimera, stroncata dalla costituzione della zona dell'Alpenvorland, avvenuta con ordinanza di Hitler del 10 settembre 1943 e che, di fatto, porta all'annessione del Trentino alla Germania.
La fine della guerra e la liberazione da nazismo e Fascismo significa innanzitutto, per il Trentino, dare corso alla democrazia con la distruzione dell'apparato centralistico cominciando dalla periferia anziché dal vertice: si chiede pertanto il ritorno immediato alla situazione dei Comuni antecedente all'aggregazione operata dal regime e il ripristino dell'autonomia. Queste richieste diffuse a tutto il territorio sono addirittura antecedenti a quelle concernenti l'autonomia regionale che pure era ai vertici delle generali aspettative.
Avvenuto il cambiamento della

forma istituzionale dello Stato, in seguito al referendum del 2 giugno 1946, la Costituzione della Repubblica, in vigore dal 1° gennaio 1948, sancisce la creazione di un nuovo ente territoriale, la Regione, con propri poteri legislativo ed esecutivo. In particolare la Regione Trentino-Alto Adige viene ad avere un proprio Statuto speciale di autonomia con legge costituzionale del 26 febbraio 1948 n. 5; suoi organi sono un Consiglio regionale elettivo della durata di 4 anni, con a capo un Presidente, con potere legislativo e una Giunta regionale, composta dal Presidente e dagli assessori effettivi e supplenti, con potere esecutivo. A Trento risiede come organo coordinatore, un Commissario del Governo (invece del Prefetto), al quale devono essere sottoposte per il visto le leggi regionali e provinciali (a Bolzano, la cui Provincia è parte costitutiva della Regione, un vicecommissario del Governo).
Con l'istituzione della Regione le funzioni esercitate dalla Prefettura in materia di vigilanza e tutela sui Comuni passano alla Giunta provinciale. Successive leggi regionali regolamentano la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali e l'ordinamento dei Comuni ed infine, con L.R. 11 dicembre 1975, i segretari comunali tornano alle dipendenze dei Comuni.
La competenza regionale in materia rimane anche dopo l'approvazione del secondo Statuto di autonomia (1971), avvenuta al termine di un lungo processo noto con il nome di "Pacchetto", a seguito del quale la Regione cede gran parte delle competenze alle due Province autonome di Trento e Bolzano. Detta competenza diventa primaria con la legge costituzionale n. 2/1993.
